PROVVEDIMENTI PEL PERSONALE COTTIMISTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 1

L'amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad assumere non piu' di 250 impiegati avventizi (escluse le donne) per adibirli ai lavori di trascrizione contabile delle Casse di risparmio postali, alle condizioni e con i requisiti di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, numero 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e col trattamento previsto dalla tabella n. 1, categoria III, dell'allegato VIII della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e dalla tabella II annessa al citato R. decreto-legge n. 100; ferma restando l'osservanza del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.

Versione in vigore dal 3 settembre 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti pel personale cottimista dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi
Estremi	Legge 22 luglio 1939, n. 1148
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-pel-personale-cottimista-dell-amministrazione-delle/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it